

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

251 / 2025 del 01/07/2025

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON CASA DI CURA "VILLA ESPERIA"

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON CASA DI CURA "VILLA ESPERIA"

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che:

- la D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU
- la D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda: la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 155 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 155/2023, di provvedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo, previa acquisizione del parere della struttura competente e in assenso con la Casa di Cura "Villa Esperia", nota prot. n. 18813 del 17.06.2025;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Pavia o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto, sono di seguito descritte;
- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- la Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Pavia;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
- la Casa di Cura predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO gli effetti del predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2028, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 30.05.2025, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura "Villa Esperia" nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che la Casa di Cura riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 155/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare l'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la Casa di Cura "Villa Esperia", con sede legale in Milano (MI), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime all'ASST di Pavia o ad altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso la Casa di Cura;
2. di stabilire che il predetto accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2028, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 30.05.2025, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura "Villa Esperia" nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Pavia o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - la Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Pavia;
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU

l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;

- la Casa di Cura predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2025 e successivi sul seguente conto: 30102147 (prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti);
 6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 la Casa di Cura riconoscerà ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Pavia di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con

sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto

rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

Casa di Cura Villa Esperia S.p.A. (di seguito per brevità Casa di Cura),

con sede in Via Monte di Pietà, 19 – 20121 Milano (MI), C.F. 04774260584

P.IVA 04927230153 in atto rappresentata dal Dott. Giuseppe Croce

Bermondi quale legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU.

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante “Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza”, nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;
- la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso

Pagina 1 di 12

	di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale	
	Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di	
	soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT)	
	di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari	
	urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;	
	la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto	
	3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza	
	Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere	
	Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle	
	deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:	
	ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza	
	urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di	
	un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle	
	spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione	
	secondo le tipologie di strutture richiedenti	
	AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR,	
	compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il	
	necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture	
	sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica	
	convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture	
	ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano	
	l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo	
	dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di	
	remunerazione.	

		• ...le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero
		per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di
		ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere
		riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private
		richiedenti il servizio;
		• la Casa di Cura, nella persona del suo legale rappresentante, ha
		espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari
		urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;
		• la suddetta Casa di Cura non è dotata di Pronto Soccorso, ma
		dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire
		assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero
		insorgere all'interno della struttura e garantisce l'assistenza sanitaria
		durante il trasferimento dei pazienti dalla Casa di Cura alla struttura
		ospedaliera; la Casa di Cura, inoltre, precisa di aver da tempo attivato
		una convenzione con l'ASST di Pavia già individuata come sede di DEA
		per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.
		TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
		ART. 1 Premessa
		La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
		ART. 2 Oggetto
		La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o
		ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto
		con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino
		problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo
		(indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per
		Pagina 3 di 12

	patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Pavia o altra	
	struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da	
	parte della Casa di Cura Villa Esperia, sono di seguito descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	La Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per	
	l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a	
	provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul	
	MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente,	
	mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla	
	presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Pavia.	
	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura	
	decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di	
	assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere	
	inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della	
	richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della	
	propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale	
	impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto	
	sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di	
	soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene	
	Pagina 4 di 12	

	messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso nel territorio.	
	La Casa di Cura predispone un allegato tecnico con le caratteristiche	
	dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in	
	particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente,	
	ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di	
	comunità), parte integrante del testo convenzionale.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Cura mette	
	a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Giuseppe Croce	
	Bermondi di cui ai recapiti telefonici 0383-945214 e, quale referente	
	sanitario, la Dott.ssa Adele Andriulo di cui ai recapiti telefonici 0383-	
	945251.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la	
	Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto	
	il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla	
	SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione	
	un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura	
	riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo	
	effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	La Casa di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano	
	anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal	
	MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando	
	che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente	
		Pagina 5 di 12

	comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile	
	all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in	
	struttura per la presenza di contingenti emergenze territoriali.	
	La Casa di Cura si impegna a versare quanto indicato ai capoversi	
	precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura	
	emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale	
	SUBM70N e la pec relativa alla fattura elettronica dsa.villaesperia@pec.it	
	I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da	
	AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per	
	l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra	
	le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza	
	dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2028, fatti salvi gli eventuali	
	intercorsi rapporti per evitare di interrompere un servizio essenziale di	
	assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso	
	la Casa di Cura Villa Esperia nelle more del perfezionamento della	
	convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto	
	Pagina 6 di 12	

	di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica	
	certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la Casa di	
	Cura dsa.villaesperia@pec.it	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga	
	del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono	
	procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea	
	corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza,	
	mediante l'indirizzo PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini	
	previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura, il presente	
	accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato	
	pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS	
	di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri	
	diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo,	
	anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del	
	presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la	
	controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza	
	esclusiva del Foro di Milano.	
		Pagina 7 di 12

	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano	
	di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di	
	comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti	
	internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle	
	obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di	
	un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei	
	dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal	
	D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..	
	Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a	
	conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali,	
	saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento,	
	esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio	
	carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli	
	che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale	
	esecuzione della presente convenzione.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di	
	trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici,	
	esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di	
	misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati	
		Pagina 8 di 12
Copia informatica per consultazione		Pagina 15 di 19

	cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a	
	personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della	
	presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in	
	adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura	
	difensiva.	
	Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di	
	cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati personali di titolarità	
	dell'Istituto. Con la sottoscrizione della presente convenzione, pertanto,	
	l'Istituto nomina AREU responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo	
	28 GDPR, mediante specifico atto di nomina.	
	Letto, approvato e sottoscritto, <i>data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal	
	Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo	
	Casa di Cura Villa Esperia rappresentata dal Legale Rappresentante	
	Dott. Giuseppe Croce Bermondi	
	Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla	
	competenza del Foro.	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal	
	Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo	
	Casa di Cura Villa Esperia rappresentata dal Legale Rappresentante	
	Dott. Giuseppe Croce Bermondi	
	Pagina 9 di 12	

Copia informatica per consultazione
Pagina 16 di 19

ALLEGATO TECNICO

Presidio: Casa di Cura Villa Esperia – Sede operativa: Viale dei Salici 35 –
27052 Godiasco Salice Terme (PV)

Tipologia Generale: Struttura di ricovero e cura di riabilitazione intensiva
ad alta complessità (IAC), dotata anche di ambulatorio polispecialistico.
È un ospedale privato, accreditato e convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale. La struttura si specializza nel campo della
riabilitazione, per il recupero funzionale di pazienti affetti anche da gravi
disabilità.

Modalità di Erogazione delle Prestazioni Sanitarie:

La Casa di Cura Villa Esperia offre prestazioni in diversi regimi, tra cui:

Ricovero ordinario - reparti di riabilitazione.

Regime ambulatoriale - poliambulatorio specialistico.

Day hospital.

Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC).

Cure Domiciliari (C-DOM).

Caratteristiche Dettagliate dei Presidi e delle Attività:

Riabilitazione ad Alta Complessità – U.O. 56:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> La struttura è articolata in quattro reparti principali per il ricovero, |
| <p>dedicati a percorsi di riabilitazione ad alta complessità per un totale</p> |
| <p>di N°116 posti letto.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> I percorsi riabilitativi riguardano diverse specialità, quali ad esempio: |

	o Riabilitazione Cardiologica (es. postumi di infarto miocardico, by-pass, scompenso cardiaco).	
	o Riabilitazione Neurologica (es. lesioni nervose centrali vascolari, periferiche, patologie neuro-degenerative, gravi cerebro lesioni acquisite).	
	o Riabilitazione Pneumologica (es. patologie a carico delle vie aeree, parenchima polmonare e muscoli respiratori).	
	o Riabilitazione Nutrizionale (es. obesità con disturbi respiratori del sonno o post-chirurgia bariatrica).	
	<u>Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC) e Day Hospital Riabilitativo (DH):</u>	
	• La struttura offre attività di MAC e DH.	
	• Le attività riabilitative riguardano le aree Neurologica, Ortopedica e Pneumologica, oltre ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione.	
	<u>Poliambulatorio Specialistico:</u>	
	• Dispone di oltre 20 specialità mediche ed un servizio di radiologia e diagnostica per immagini.	
	• Offre visite specialistiche, terapia, diagnostica e check-up personalizzati.	
	<u>C-DOM (Cure Domiciliari):</u>	
	• La struttura fornisce Cure Domiciliari per la cura e/o riabilitazione della persona.	
	• Include prelievi, prestazioni infermieristiche, fisioterapiche e assistenziali con personale ASA/OSS, oltre a visite mediche	

specialistiche a domicilio e consulenze.

Attività Riconducibili alla DGR XI/2019:

presso la Casa di Cura Villa Esperia sono svolte attività riconducibili a quelle già identificate in passato come "cure sub-acute" per un totale di N°20 posti letto, destinate a pazienti con postumi di un evento acuto o scompenso clinicamente non complesso di patologia cronica, che necessitano di supporto medico ed infermieristico continuo nelle 24 ore, procedure diagnostiche/terapeutiche di base e supporto all'autonomia.

Inoltre, la struttura ha avviato il processo di riclassificazione di N°5 posti letto di Neuroriabilitazione – cod. 75.